

Linee guida sulla gestione dei diritti d'autore nelle università

A cura di AIDRO
Maggio 2009

© AIDRO 2009 - Le *Linee guida* sono pubblicate con
licenza Creative Commons non commerciale – non opere derivate – 3.0



Per utilizzi commerciali rivolgersi a segreteria@aidro.org

Sommario

Introduzione.....	3
I fondamenti del diritto d'autore	3
Quali sono i diritti dell'autore?	4
Eccezioni e limitazioni.....	4
Le fotocopie	5
Principi generali	5
Le fotocopie lecite: l'eccezione dell'art. 68 l.a.....	5
Altre eccezioni a favore delle biblioteche	6
Fotocopie lecite oltre l'eccezione.....	6
La produzione di dispense universitarie.....	7
Responsabilità in caso di fotocopie illecite.....	8
Utilizzi digitali.....	9
Principi generali	9
La digitalizzazione di testi tramite scansione	9
Dispense cartacee a partire da file digitali.....	10
Dispense digitali distribuite su supporto fisico	10
Pubblicazione online e su piattaforma eLearning	10
Document delivery.....	12
Super-distribution	12
Licenze digitali e piattaforme online degli editori.....	12
Diritti d'autore e portali d'Ateneo	13

Introduzione

Queste linee guida sono concepite come uno strumento di lavoro. L'idea è di fornire risposte pratiche utilizzabili nelle attività quotidiane di operatori delle università. Trattando di una materia complessa e delicata, non sono e non potevano essere scritte puramente in forma di "manuale d'uso". Qualche inquadramento generale e riflessione teorica è inevitabile.

Il diritto d'autore è materia controversa. Sul piano giuridico, perché come per ogni ambito le interpretazioni possono divergere. E sul piano "politico" perché al centro di un dibattito spesso acceso e talvolta ideologico.

AIDRO, in questa partita, è parte in causa, essendo una associazione nata per tutelare autori ed editori. Nel redigere le linee guida non lo abbiamo dissimulato. Abbiamo invece cercato di rappresentare le cose in modo intellettualmente onesto, con trasparenza.

Abbiamo pensato alle linee guida come un prodotto dinamico. Suggerimenti, richieste di chiarimenti, critiche, proposte di cambiamenti possono essere inviati all'indirizzo: segreteria@aidro.org.

I fondamenti del diritto d'autore

Il diritto d'autore è materia complessa, per la molteplicità e varietà delle sue applicazioni, ma si basa su alcuni principi cardine che è utile conoscere per interpretare meglio le differenti situazioni operative in cui ci trova ad agire.

La legge sul diritto d'autore riguarda e protegge le **opere dell'ingegno con carattere creativo**, appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro, alla cinematografia. Sono altresì protette talune prestazioni intellettuali o di natura organizzativo-imprenditoriale definite dalla legge come **connesse** all'esercizio del diritto d'autore. Sono protette, ad esempio, la curatela delle edizioni critiche o scientifiche delle opere in pubblico dominio, il lavoro dei fotografi, anche quando le fotografie non siano vere e proprie "opere", quello degli esecutori ed interpreti e delle aziende fonografiche sulle registrazioni di esecuzioni musicali, ecc. Vi è poi un diritto *sui generis*, che non rientra né nella categoria dei diritti d'autore né in quella dei diritti connessi. È quello dei costitutori di banche dati non creative, anch'essi tutelati grazie ad una recente direttiva europea (ma analoga protezione non è prevista, ad esempio, negli Stati Uniti).

I livelli di protezione tra diritti d'autore e diritti connessi sono in genere diversi, ma convivono e talvolta si sovrappongono. Ad esempio, per utilizzare un brano musicale in una piattaforma eLearning occorre avere l'autorizzazione sia dell'autore del brano, sia di interpreti ed esecutori sia infine della casa discografica che ha inciso quella determinata registrazione.

La protezione ha una **durata** variabile a seconda della natura dell'opera; essa vale anche dopo la morte dell'autore (in genere per 70 anni nella legislazione comunitaria). Dopo di allora si intende che le opere sono **in pubblico dominio**, cioè liberamente utilizzabili senza autorizzazione.

Quali sono i diritti dell'autore?

L'autore, dal momento della creazione e senza bisogno di alcuna formalità, ha sulle sue opere due categorie di diritti: i **diritti morali** e i **diritti patrimoniali**.

Il **diritto morale** (artt. 20-23 l.a.) è imprescrittibile e inalienabile, specie nella tradizione continentale europea, diversa da quella anglosassone, e si fonda sul **diritto alla paternità** e all'**integrità dell'opera**. L'autore conserva sempre il diritto di essere riconosciuto come tale o, se lo ritiene opportuno, di rimanere anonimo, e di opporsi a ogni modificazione o mutilazione non autorizzata di un'opera da considerare nella sua totalità.

Riguardo ai **diritti patrimoniali**, l'autore ha ogni facoltà di sfruttamento dell'opera (artt. 12 ss. l.a.). Sono diritti patrimoniali il diritto di pubblicare l'opera (art. 12), di riprodurla (art. 13), di trascriverla (art. 14), di eseguirla (art. 15), di comunicarla al pubblico (art. 16), di distribuirla (art. 17), nonché di tradurla, modificarla (art. 18), noleggiarla (art. 18 *bis*). L'elencazione è solo esemplificativa: sono infatti riservate all'autore anche eventuali nuove forme di sfruttamento non espressamente previste dalla legge, ma rese possibili dal progredire della tecnica. Il sistema ha quindi in sé la capacità di adeguarsi al processo tecnologico.

Vige inoltre il principio dell'**autonomia delle facoltà di sfruttamento economico dell'opera**: *«I diritti esclusivi (...) sono tra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti»* (art. 19). Questo significa che per ogni diversa modalità di sfruttamento deve sussistere il consenso espresso e differenziato dell'autore o del soggetto che abbia acquistato il diritto. Ad esempio: se si è acquisito il diritto di fotocopiare un brano, ciò non significa che sia possibile scansarlo e successivamente stamparlo o distribuirlo in formato elettronico.

In sintesi: sono possibili molte utilizzazioni, ma **ciascun uso deve essere esplicitamente autorizzato** e non può essere lesivo né del diritto morale né dei diritti patrimoniali dell'autore.

Eccezioni e limitazioni

Il diritto d'autore è dunque un **diritto esclusivo** che nasce in capo all'autore al momento stesso della creazione dell'opera, senza obbligo di alcuna formalità (art. 6).

Vi sono casi, tuttavia, in cui il diritto patrimoniale (e solo questo) viene limitato, essenzialmente per rispondere a due tipologie di problemi riconducibili a forme diverse di *fallimento di mercato*: quando la gestione individuale del diritto è totalmente inefficiente o quando si vogliono privilegiare obiettivi di carattere sociale e culturale ritenuti superiori a quelli garantiti dalla gestione individuale del diritto. Così, nel primo caso, è impensabile che ogni singolo utente che deve fare delle fotocopie per uso personale contatti i singoli titolari dei diritti prima di procedere, così che la legge (art. 68) prevede possa farle senza autorizzazione pagando un corrispettivo determinato da accordi collettivi. Oppure, nel secondo caso, si riconosce al servizio di prestito svolto dalle biblioteche un valore sociale tale da escludere che queste debbano chiedere autorizzazione agli autori.

Nel sistema giuridico europeo i casi in cui l'autore perde la facoltà di esercizio esclusivo del diritto sono elencati in una lista tassativa di “**eccezioni e limitazioni**” e devono rispondere al cosiddetto *three-steps-test*: (i) devono applicarsi solo a determinati “casi speciali”, (ii) non devono essere “in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera” e (iii) e non devono “arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare” (Art. 71-novies).

Le eccezioni normalmente sono accompagnate dal **diritto ad una remunerazione** a favore degli aventi diritto, calcolata in forma di “equo compenso”. Così, ad esempio, a fronte dell’eccezione che consente le fotocopie per uso personale in biblioteca, autori ed editori ricevono – per il tramite di SIAE – un compenso che, per le biblioteche universitarie, è calcolato forfetariamente in ragione del numero di studenti iscritti. Nel caso del diritto di prestito, invece, autori ed editori ricevono un compenso pagato direttamente dallo Stato per i prestiti delle biblioteche di ente locale, mentre i prestiti delle biblioteche universitarie sono esentati da qualsiasi pagamento.

Le fotocopie

Principi generali

Il diritto di riprodurre l’opera in copie, con qualsiasi tecnica, è uno dei diritti esclusivi dell’autore (art. 12). Quindi ogni singola fotocopia dovrebbe essere da questi autorizzata. L’impossibilità di gestione di una tale situazione ha indotto il legislatore a introdurre un’eccezione (art. 68) che consente, *in taluni casi*, di procedere senza l’autorizzazione, ma sempre pagando ai titolari del diritto un equo compenso.

Le fotocopie lecite: l’eccezione dell’art. 68 l.a.

Fotocopiare dunque non è vietato. Occorre semplicemente farlo secondo certe regole. In alcuni casi, definiti dall’art. 68 l.a., è possibile farlo **in regime di eccezione** al diritto d’autore, cioè senza chiedere l’autorizzazione, ma limitandosi a pagare un compenso.

I confini dell’eccezione sono definiti da due elementi:

- a) un limite quantitativo: è libera la fotocopia **fino al 15% di ciascun libro** o fascicolo di rivista
- b) un limite qualitativo: è libera la fotocopia solo se fatta “**per uso personale**”.

La fattispecie tipica è quella dello studente che si reca in biblioteca e fotocopie per sé una parte (inferiore al 15%) di un libro che deve studiare per la tesi.

A queste condizioni sono libere le fotocopie non autorizzate, che sono lecite, tuttavia, solo se allo stesso tempo viene pagato un **compenso ad autori ed editori**. Non è tuttavia il singolo utente a dover pagare, ma l’intermediario che gli mette a disposizione gli strumenti di copia.

Le **modalità di pagamento** differiscono tra le biblioteche e i centri copia privati, ma hanno alcuni elementi in comune:

- a) la legge individua in modo esclusivo nella SIAE il soggetto al quale vanno pagati i diritti;

- b) “la misura e le modalità di pagamento” sono determinate da accordi tra le parti interessate, e cioè la SIAE stessa, le associazioni degli autori ed editori, e le associazioni o organismi rappresentative degli utenti.

La principale differenza attiene al fatto che per le biblioteche la legge impone – a tutela della funzionalità della loro gestione – che il compenso sia determinato secondo un **criterio forfetario**, mentre per i centri copia privati le parti sono libere di determinare il metodo di pagamento, e nel tempo hanno prima previsto sistemi di pagamento “a copia” e solo dal 2009 sono passati a metodi forfetari, basati sulla capacità produttiva installata.

In questo quadro, fin dal 2002 le fotocopie entro il 15% nelle biblioteche universitarie sono state fatte nel pieno rispetto della normativa nella misura in cui le università hanno versato i compensi previsti dagli **accordi tra la CRUI, la SIAE e le associazioni di autori ed editori**. Per il valore attribuito dalla legge a tali accordi (art. 181-ter l.a.), infatti, il pagamento dei diritti può avvenire solo tramite l’adesione all’accordo collettivo, e questo anche per le università non aderenti alla CRUI, così come – per converso – autori ed editori non aderenti alle associazioni che hanno sottoscritto l’accordo devono accettarne i termini.

Altre eccezioni a favore delle biblioteche

Ulteriori eccezioni sono previste **a favore delle sole biblioteche**. In primo luogo, in casi speciali, è consentito superare il limite quantitativo del 15%. È possibile infatti fotocopiare anche interamente un volume laddove si tratti di “**opere fuori dai cataloghi editoriali e rare** in quanto di difficile reperibilità sul mercato” (art. 68, c. 5). In altri termini: se non è possibile per l’utente accedere altrimenti a un testo può fotocopiarlo in biblioteca; l’avente diritto sarà comunque remunerato tramite il sistema complessivo. Una verifica dell’esistenza di un libro in commercio è possibile consultando la **banca dati ALICE**, prodotta da Informazioni Editoriali. Non si tratta, secondo la norma italiana, di una prova definitiva, perché un’opera può essere disponibile in edizione diversa o nel mercato remainder, ma certamente è uno strumento estremamente utile.

La legge autorizza infine la fotocopia delle opere presenti nelle biblioteche, unicamente «**per i servizi delle biblioteche**». Con tale espressione il legislatore si riferisce ai servizi propri e interni all’ente e non quelli forniti agli utenti. La norma autorizza principalmente le copie delle opere a stampa effettuate dalle biblioteche per evitare di mettere a disposizione del pubblico originali rari o facilmente deteriorabili.

Fotocopie lecite oltre l’eccezione

Quando le fotocopie sono fatte **per uso non personale** è necessario che chi intenda effettuare le riproduzioni richieda una specifica autorizzazione ai legittimi titolari. Ad esempio, la creazione di una dispensa come antologia di brani di opere protette, riprodotta in più copie e distribuita agli studenti non può essere considerata in alcun modo come riproduzione ad uso personale, anche quando sia fatta senza scopo di lucro e anche quando ciascuna opera è riprodotta entro il 15%. Il caso integra infatti proprio l’ipotesi prevista dall’ultimo comma

dell'art. 68 l.a., che espressamente vieta, se non autorizzato dagli aventi diritto, “*lo spaccio al pubblico delle copie*”.

Nella prassi può essere non agevole distinguere tra riproduzioni per uso personale e per uso non personale. Si tende talvolta a confondere i concetti di scopo di lucro e riproduzione per uso personale. L'assenza di una finalità lucrativa o commerciale non vale di per sé a qualificare la riproduzione come “privata”; il discrimine è piuttosto nell'idoneità della riproduzione a porsi in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell'autore. Sono ad esempio copie “non personali” quelle fatte nelle aziende per ragioni professionali (es. per le rassegne stampa interne, o per aggiornamento professionale), quelle degli enti di formazione per produrre i materiali didattici dei corsi, e così via.

La produzione di dispense universitarie

Con l'espressione “dispense universitarie” (altre volte sostituita dai termini inglesi “reading”, o “course-pack”) si ci riferisce alla raccolta di materiale didattico selezionato da un docente e indicato come parte del programma d'esame. Le dispense sono spesso menzionate nelle Guide dello studente e messe a disposizione attraverso vari canali, che possono essere il deposito di una copia della dispensa presso il centro copie all'interno dell'ateneo, ovvero presso centri copie esterni.

Le dispense possono contenere una sintesi degli appunti delle lezioni tenute dal docente, fotocopie di testi scientifici scritti dallo stesso o fotocopie di testi scritti da autori terzi. Quest'ultima ipotesi è quella che può porre i maggiori problemi. Sebbene la riproduzione effettuata dal docente per la predisposizione di tali dispense non abbia alcuna finalità di lucro, né certamente di volontario nocumento agli interessi dell'autore, tale attività non può essere ricondotta all'eccezione che regola la copia privata per uso personale e **deve essere esplicitamente autorizzata dagli aventi diritto**.

In Italia, per evitare agli utenti la necessità di chiedere autorizzazione a ciascun autore o editore, è stata creata **AIDRO** (Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno) che gestisce, *su base volontaria*, i diritti reprografici di autori ed editori italiani oltre i limiti della licenza legale gestita da SIAE. Va notato che in entrambi i casi (fotocopie per uso personale gestite da SIAE e per uso non personale gestite da AIDRO) le copie devono dar luogo ad un pagamento, così che il problema sembrerebbe essere solo quello di capire qual è il soggetto da pagare. Tuttavia sono molte le differenze tra i due casi:

- a) il **contenuto della licenza** offerta da SIAE in base all'eccezione è fissato dalla legge, mentre quella di AIDRO è libera, e quindi in principio negoziabile. Ad esempio, se è vero che anche AIDRO autorizza normalmente solo copie entro il 15% di ciascuna opera, ha un meccanismo per richiedere autorizzazioni eccezionali oltre tale limite
- b) **SIAE agisce**, per la sua parte, **su base esclusiva**, mentre AIDRO ha mandati di gestione dei diritti non esclusivi, cosicché è in principio possibile rivolgersi anche ad altri e in particolare direttamente ai titolari dei diritti. Ciò rende più semplice, per un docente-autore, autorizzare direttamente la riproduzione delle proprie opere, a meno che clausole contrattuali con l'editore non siano di ostacolo.

- c) SIAE può autorizzare la copia di qualsiasi opera, mentre AIDRO può farlo solo per le opere presenti nel suo **repertorio** che – per quanto molto ampio – è per definizione limitato, così che l'utente deve verificare innanzi tutto che una certa opera ne faccia parte. È da ricordare che entrambe le società hanno accordi di reciprocità con le principali analoghe agenzie straniere, così che il repertorio gestito non è limitato a quello nazionale.

Responsabilità in caso di fotocopie illecite

La legge punisce con pesanti sanzioni penali e amministrative le fotocopie illecite. Ad esempio, un docente che – senza autorizzazione – predispone la matrice di una “dispensa” di studio e la deposita nel centro stampa dell'Università o in una copisteria privata esterna per la riproduzione in fotocopia, viola certamente il diritto d'autore, quand'anche la riproduzione sia fatta senza scopo di lucro ed entro il limite del 15% di ciascuna opera. Egli sarà pertanto passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 171 l.a., norma che punisce con una multa da 51 a 2.065 euro «*chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce un'opera altrui (...)*».

Ricordiamo, in generale, che una fotocopia è illecita:

- a) quando non rientra nell'eccezione di cui all'art. 68 (uso personale e limite del 15%) e non è espressamente autorizzata;
- b) quando, pur rientrando nei limiti dell'eccezione, non dà luogo ad alcun pagamento.

Le sanzioni sono articolate secondo la gravità. Nell'ultimo caso citato, una fotocopia pur fatta per uso personale ed entro il limite del 15%, ma al di fuori di qualsiasi schema di remunerazione degli aventi diritto è punita dall'art. 171 ultimo comma l.a. con “*la sospensione della attività di fotocopia (...) da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.033 a 5.165 euro*”. È questa la sanzione prevista per le Università che svolgano attività di copia pur non avendo aderito all'accordo CRUI o per le copisterie che fotocopiano testi, nel limite del 15%, ma senza corrispondere il corrispettivo alla SIAE.

Se invece il caso riguarda l'assenza dell'autorizzazione quando richiesta, e il comportamento è finalizzato ad avere vantaggi economici diretti (“per trarne profitto”) la sanzione è ben più grave, arrivando alla “reclusione da sei mesi a tre anni” e alla “multa da 2.582 a 15.494 euro” (art. 171-ter, comma 1). Se poi la violazione avviene all'interno di una impresa, la reclusione prevista diventa “da uno a quattro anni”, pur rimanendo invariata la multa (art. 171-ter, comma 2).

Va infine ricordato che, oltre alle sanzioni penali e amministrative, vi è una responsabilità civile per il danno che l'avente diritto può reclamare di aver subito per il comportamento illecito, responsabilità che prescinde dal fine di lucro del comportamento.

Utilizzi digitali

Principi generali

Le tecnologie digitali consentono una moltiplicazione degli usi delle opere dell'ingegno, nonché la loro combinazione in forme nuove, multimediali. Ciò implica una sempre più complessa gestione dei loro diritti.

La legge italiana, in coerenza con quella comunitaria, **non prevede specifiche eccezioni per la gestione degli utilizzi digitali**, che pertanto dovranno essere sempre espressamente autorizzati. La *ratio* di tale impostazione deriva dal fatto che le stesse tecnologie possono offrire una risposta a tale complessità di gestione. Ciò non significa che non vi siano casi in cui sia possibile o addirittura necessaria una gestione collettiva dei diritti, per facilitare gli utenti nella necessità di acquisire le molteplici autorizzazioni richieste. L'assenza di eccezioni specifiche impone in ogni caso che la gestione dei diritti debba avvenire su base volontaria.

In una università, diritti digitali possono essere implicati sia nei processi produttivi di taluni servizi sia nella forma di erogazione degli stessi servizi. Si dovrà distinguere – a monte – tra l'utilizzo di **file nativamente digitali** dalla **digitalizzazione** di originali cartacei, tramite scansione, e – a valle – tra **utilizzo diretto di file digitali** e **produzione di stampe** a partire dai file.

La digitalizzazione di testi tramite scansione

Una scansione (scannerizzazione) è un processo di trasformazione di un documento cartaceo in un file digitale e implica quindi una “modifica di formato” che deve essere espressamente autorizzata anche laddove sia funzionale alla fornitura di stampe a richiesta. Scansire un libro, conservarne il file e stamparlo quando richiesto è cosa diversa dal fotocopiarlo, anche se il risultato può apparire il medesimo. Né cambia la natura giuridica della scansione il fatto che una copia digitale è oggi sempre prodotta dalle macchine fotocopiatrici digitali. La differenza è nel carattere “effimero” di quest'ultima copia. Tali copie sono infatti coperte da una specifica eccezione secondo cui *“sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico”* (art. 68-bis l.a.). Laddove invece la scansione è finalizzata alla conservazione del file per la stampa *in un momento diverso* della copia, essa assume “rilievo economico proprio”, perché abilita uno specifico servizio.

La digitalizzazione in quanto “cambio di formato”, e per ciò stesso, “riproduzione”, deve essere quindi autorizzata per sé, indipendentemente dall'uso successivo del file prodotto. È evidente, tuttavia, che la digitalizzazione è sempre prodromica ad un utilizzo ulteriore che deve essere anch'esso autorizzato e che generalmente lo è all'interno di una medesima licenza, che copre tanto la scansione quanto la conservazione dei file risultanti per un dato periodo di tempo e infine uno o più utilizzi successivi.

Tra questi ultimi, hanno rilievo per l'ambiente universitario:

- c) La produzione di dispense cartacee a partire da file digitali
- d) La distribuzione di dispense digitali su supporti fisici (CD Rom, memorie USB, ecc.)
- e) La pubblicazione online, su piattaforme ad accesso riservato o aperte

- f) La distribuzione ad altre biblioteche del file per la successiva stampa a beneficio dell'utente, o direttamente del file all'utente (*document delivery*)
- g) La distribuzione del file ad una molteplicità di utenti con invio di posta elettronica (*super-distribution*).

Dispense cartacee a partire da file digitali

Le licenze, sempre volontarie, per la produzione di dispense cartacee a partire da file digitali sono in genere simili a quelle per le analoghe fotocopie per uso non personale. L'elemento critico più rilevante è quello della conservazione dei file nel tempo, che è regolata espressamente, così come sono in genere richiesti adeguati livelli di sicurezza relativamente alla conservazione dei file generati.

Si tratta di licenze ancora poco disponibili a livello internazionale, sviluppate più spesso da singoli editori di grandi dimensioni che dalle società di gestione collettiva, anche se in alcuni paesi (ad es. il Regno Unito, la Danimarca, di recente la Spagna) le rispettive società (CLA, CopyDan, CEDRO) offrono licenze per questo tipo di utilizzo.

In Italia AIDRO ha una licenza ancora sperimentale che consente la scansione, la conservazione per un periodo limitato di tempo e la stampa a richiesta.

Dispense digitali distribuite su supporto fisico

Ancor più complessa, dal punto di vista tecnico ed economico, è la cessione dei diritti di riproduzione su supporto fisico (CD Rom o memorie USB) dei file generati dalla scansione o di file nativamente digitali per la loro distribuzione, tipicamente agli studenti di un corso. L'elemento critico è la facilità di riproduzione indefinita dei file distribuiti, che può entrare in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera (o meglio, della "parte di opera", essendo tali diritti in genere concessi per parti di libro).

Per superare tali problemi, i diritti vengono in genere concessi in relazione all'insieme dell'utenza potenziale (es.: tutti gli studenti di un corso), così che non vi siano incentivi alla duplicazione abusiva all'interno della comunità per la quale la riproduzione è concessa. Ciò rende tale licenza più praticabile nelle situazioni in cui l'istituzione educativa sostiene il costo dei materiali didattici, eventualmente ricaricandoli sull'utenza all'interno delle tasse universitarie o delle quote di iscrizione ai corsi.

Permane inoltre il timore, per il titolare del diritto, di una distribuzione al di là della comunità ristretta per cui si cede il diritto, il che fa sì che talvolta si chieda all'intermediario di aggiungere idonee *misure tecniche di protezione*, che limitino la facoltà di produzione di ulteriori copie a partire dal file distribuito.

Pubblicazione online e su piattaforma eLearning

Una struttura analoga hanno le licenze che consentono all'università di caricare (*up-load*) su un sito Internet e/o su una piattaforma eLearning contenuti protetti. È in gioco, in questo caso, un particolare diritto di "comunicazione al pubblico", definito dall'art. 16 l.a. come "la

messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”.

Si tratta in genere di siti o piattaforme ad accesso riservato, per il quale è pertanto possibile calcolare una tariffa utilizzando come parametro gli utenti che vi hanno accesso (generalmente: gli iscritti ad un corso). Il caricamento su una piattaforma ad accesso aperto è in linea di principio anch'esso possibile, ma la definizione dei termini economici è molto più complessa, e il costo per l'università sarebbe generalmente troppo elevato rispetto all'effettivo utilizzo.

Licenze che autorizzino tali usi, così come i precedenti, sono ancora piuttosto rare, sia in Italia sia all'estero, e per lo più gestite individualmente dagli editori. Fanno eccezione le licenze offerte da SIAE per la riproduzione di opere musicali o immagini, che possono essere importanti nella produzione di una piattaforma eLearning. Per le musiche, tuttavia, occorre altresì ricordare che è necessario acquisire – se rilevanti – anche i diritti connessi (di autori e interpreti e dei produttori fonografici), che in Italia è possibile richiedere a SCF (Società Consortile Fonografici).

Per i testi, AIDRO ha in corso (maggio 2009) un progetto pilota con la biblioteca dell'Università Bocconi di Milano in cui sono ceduti questo tipo di diritti. I principi cardine sono:

- a) La licenza riguarda scansioni di parti di libri, essendo i file nativamente digitali di regola gestiti direttamente dagli editori e non tramite accordi collettivi
- b) La presenza dei file sulla piattaforma dell'università è limitata alla durata del corso per il quale le parti di libro sono adottate
- c) La gestione avviene – almeno nella fase sperimentale – tramite espresse autorizzazioni opera per opera e non in base a un repertorio precostituito (come in genere è per le fotocopie). Ciò deriva prevalentemente dalla difficoltà nella determinazione dell'effettivo titolare dello specifico diritto (che può essere l'autore o l'editore estero in caso di libri tradotti), così che la costruzione di un repertorio sarebbe estremamente onerosa a fronte di introiti ad oggi ancora molto ridotti
- d) Un pagamento commisurato al numero effettivo di iscritti al corso, per le ragioni prima esposte
- e) La presenza di alcune, sia pur relativamente blande, misure tecniche di protezione, rese anche possibili dalla piattaforma gestionale già presente nella biblioteca.

L'utilizzo di “file degradati” per finalità di insegnamento

Di recente è stata introdotta dal legislatore una nuova eccezione (art. 70, c. 1-bis) che consente di utilizzare versioni “degradate” di contenuti protetti per finalità didattiche e senza scopo di lucro. L'attuazione della norma è subordinata tuttavia all'entrata in vigore di un regolamento attuativo che non è stato ancora emanato.

A dire il vero, la nuova eccezione è di difficile interpretazione e anche per questa ragione la redazione del Regolamento si è rilevata ardua. In particolare, l'utilizzo del termine “degradato” ha solo interpretazioni di senso comune ma non giuridiche né tecniche. Proprio questa debolezza dell'aggettivo utilizzato ha scatenato le più discutibili congetture, che hanno

portato molti a ritenere che, ad esempio, un file mp3 – che è un file “compresso”, non “degradato” – fosse perfettamente ricompreso nella previsione normativa. Tuttavia, i criteri interpretativi non possono prescindere dal cosiddetto *three-steps-test* descritto in introduzione, in particolare relativamente alla non concorrenza con il normale sfruttamento dell’opera.

Lo spirito della norma dovrebbe portare, pertanto, a considerare lecita la riproduzione in ragione della non concorrenza con il normale sfruttamento dell’opera e riguardare quindi file non fruibili per motivi diversi da quelli di “studio”.

Document delivery

Il “document delivery” è un servizio inter-bibliotecario tramite il quale una biblioteca sprovvista del testo che le viene richiesto si rivolge ad un’altra biblioteca che gliene spedisce una copia cartacea o in file elettronico. In entrambi i casi la spedizione presuppone una riproduzione del testo e una sua distribuzione a distanza.

Anche in questo caso, l’operazione – salvo che non si tratti di opere in pubblico dominio – è legittima solo se autorizzata. Il *document delivery* non può infatti ricadere nell’eccezione di cui all’art. 68, comma 2 che autorizza le biblioteche a riprodurre le opere «per i propri servizi»; tale comunicazione è infatti destinata ad utenti finali di soggetti terzi ed esula pertanto dalla nozione di servizi interni alla biblioteca. Non può ritenersi legittimo un *document delivery* non autorizzato nemmeno in caso di inoltro di una riproduzione al di sotto del limite del 15%, mancando il requisito dell’*uso personale* ed in ogni caso non essendo possibile – all’interno dell’eccezione – il “cambio di formato” che si realizza in caso di scansione del libro per consentire la trasmissione a distanza.

In alcuni paesi europei il *document delivery* è gestito tramite licenze collettive che consentono l’espletamento del servizio a costi ragionevoli. In Italia un meccanismo negoziale non è ancora stato sviluppato a livello collettivo anche se alcuni editori concedono direttamente i diritti per il *document delivery*, anche elettronico (cioè con scansione del libro, sia pure con consegna finale della sola stampa).

Super-distribution

La distribuzione di un file (risultante da scansione o nativamente digitale), per posta elettronica, ad una pluralità di soggetti è un’operazione ancora diversa dal *document delivery*: la differenza è data appunto dalla pluralità dei destinatari del singolo atto di distribuzione, che le fa meritare la definizione di *super-distribution*.

Si tratta di una fattispecie molto diffusa soprattutto in ambito aziendale (es.: la diffusione a tutti i dipendenti o a talune categorie di clienti di un articolo di rivista) ma meno importante nelle università. Il caso può riguardare tuttavia la diffusione di rassegne stampa interne, che devono essere comunque autorizzate dagli aventi diritto.

Licenze digitali e piattaforme online degli editori

Per le pubblicazioni nativamente digitali distribuite tramite piattaforme online degli editori o di aggregatori o distributori digitali i diversi utilizzi sopra descritti sono spesso regolati dalle licenze che regolano l’accesso alle stesse piattaforme. Così, è possibile che l’abbonamento ad

una rivista online consenta anche il riutilizzo all'interno di una dispensa universitaria, o per il document delivery, o per la pubblicazione in una piattaforma eLearning.

Per evitare di pagare due volte per lo stesso diritto è opportuno verificarne preventivamente la disponibilità all'interno di licenze già sottoscritte, ricordando tuttavia che è sempre necessaria un'autorizzazione per ciascun utilizzo: questa può essere inclusa in contratti sottoscritti ma non può mai essere data per implicita.

Diritti d'autore e portali d'Ateneo

I servizi online di una università sono oggi molteplici e abbracciano tutto il ciclo di vita dei servizi da essa erogata: dalle informazioni agli studenti alle pubblicazioni in proprio dei risultati della ricerca; dall'erogazione di corsi eLearning alle piattaforme di pubblicazione di materiali didattici, agli spazi auto-gestiti dagli utenti, e così via.

Tutti i casi citati implicano problematiche di gestione o semplicemente di rispetto dei diritti d'autore. D'altro canto, il numero di soggetti che ha la facoltà di pubblicare contenuti in un portale di ateneo è molto alto e tende a crescere viepiù laddove siano presenti servizi interattivi con gli utenti che implicano "user generated content", come sta divenendo imprescindibile secondo le ultime tendenze della rete. Avere un controllo puntuale, "poliziesco", di *tutti* i contenuti pubblicati è estremamente difficile, ma ciò non limita le responsabilità dell'ateneo – e personalmente di chi agisce in suo nome – in caso di violazioni di norme. Responsabilità che possono avere persino riflessi penali, ma che certamente implicano importanti profili civilistici e amministrativi.

È pertanto opportuno avere una politica che consenta di minimizzare i rischi relativi alla gestione dei diritti all'interno dei portali d'ateneo, i cui principali elementi possono essere i seguenti:

- a) La politica di gestione diritti deve essere resa esplicita a tutti coloro siano autorizzati a pubblicare contenuti sul portale e le conseguenze di comportamenti scorretti chiaramente descritte;
- b) Avere un indirizzo email e un nominativo di una persona fisica al quale i titolari di diritti che ritenessero di aver subito danni possano rivolgersi riduce la probabilità che gli stessi si rivolgano prioritariamente all'autorità giudiziaria invece di ricercare una soluzione amichevole;
- c) Nelle sezioni che consentono agli utenti la pubblicazione di contenuti (tipicamente le "bacheche studenti") è opportuno che siano pubblicate con sufficiente evidenza i termini di ciò che è lecito pubblicare e le politiche di rimozione dei contenuti illeciti.
- d) È possibile implementare politiche esplicite di "Notice & Take Down" che consentono a chi si senta violato nel proprio diritto di "notificare" secondo moduli predefiniti la presunta violazione con garanzia che la comunicazione è tenuta in considerazione e può portare, in caso sia ritenuta corretta, alla "rimozione" del contenuto illecitamente protetto.
- e) Vi sono aziende o agenzie che forniscono servizi di "controllo" dei portali Internet per verificare eventuali casi dubbi di violazione dei diritti. Tali agenzie accedono, su basi

contrattuali, anche ad alcune parti riservate del portale (es.: le piattaforme di distribuzione dei materiali) particolarmente sensibili, e sono in grado di prevenire eventuali contenziosi. AIDRO, ad esempio, offre servizi di questo genere gratuitamente per le università.